

## Proposta di laboratorio per scuole secondarie di I e II grado

### **Analisi di una fonte: L'ACCORDO DI CAVOUR, 5 giugno 1561**

L'attività proposta di analisi di un documento del XVI secolo si collega alla visita guidata nel Museo valdese di Torre Pellice, realizzata dal vivo o in virtuale. La visita, in base anche a quanto concordato insieme, ripercorre diversi momenti della storia valdese, tra i quali i fatti del Cinquecento cui si collega il documento, e una generale osservazione sulle fonti presenti o citate nelle sale espositive.

Successivamente si propone di proseguire la riflessione in classe, a cura dei docenti, con alcuni materiali di supporto qui descritti e allegati.

#### **1ª parte**

##### **Analisi del documento**

Basandosi sui materiali forniti dal Museo, si propone una breve introduzione ai fatti storici del periodo e l'analisi del documento del XVI secolo, secondo vari gradi di complessità a scelta dei docenti.

Durata: 1h - 1h30 circa

##### Materiali:

- testi sul periodo storico (pdf)
- copia dell'Accordo di Cavour (jpg)
- trascrizione del documento, senza e con evidenziazioni (pdf)
- tabella con possibile traccia di analisi (pdf)
- mappa odierna delle valli (jpg; o ricerca luoghi con google Maps)
- ingrandimento delle firme (jpg)

#### **2ª parte**

##### **Riflessioni e attività sui concetti di “tolleranza”, “diritto”, “minoranze”, “libertà”, “convivenza”**

Proseguendo il lavoro su alcuni concetti di fondo del documento e del periodo analizzato, si propongono delle attività per una riflessione in classe che coinvolga anche temi di attualità ed esperienze personali.

Durata: 1h – 1h30 circa

##### Materiali:

- descrizioni delle attività proposte
- definizioni di alcuni concetti
- restituzione in forma grafica del lavoro in classe (wordcloud)

## 1ª parte

### **Introduzione storica sui fatti del 1560-61**

Per introdurre il lavoro sul documento da fare in classe, si consiglia di riprendere e approfondire i fatti collegati alla persecuzione del 1560-61, cui si riferisce il suddetto accordo.

Per questo si fornisce ai/alle docenti un breve testo da rileggere con la classe, e/o un breve video, oltre a una dispensa più approfondita.

#### Materiali:

- testo da leggere in classe
- dispensa di approfondimento per i docenti (opuscolo SSV, 2011)  
<https://www.studivaldesi.org/pubblicazioni/2011--1561-i-valdesi-tra-resistenza-e-sterminio.php>

## **1561: un anno decisivo nella storia dei valdesi. Accordo di Cavour e strage dei valdesi della Calabria<sup>1</sup>**

Il 1561 fu un anno di svolta nella storia dei valdesi, che nei territori sabaudi e del Sud Italia dovettero far fronte ad un'offensiva religiosa e militare.

Per una coincidenza sconcertante, il 5 giugno 1561, mentre a Cavour (Piemonte) fu firmato l'accordo tra le comunità delle Valli e il loro sovrano, in Calabria i soldati del viceré di Napoli entrarono nel borgo di La Guardia (oggi Guardia Piemontese) per continuare la strage già iniziata nella vicina San Sisto.

Nel giugno di quell'anno si incrociarono due vicende parallele, dagli esiti opposti, che rappresentarono, nell'Europa delle imminenti guerre di religione, un momento di svolta nella storia della minoranza valdese.

Gli accordi («Capitulationi») sottoscritti a Cavour il 5 giugno 1561 furono l'esito di una lunga campagna militare antiereticale intrapresa dal duca Emanuele Filiberto di Savoia negli anni 1560-1561.

Al consolidamento della Riforma in molte aree delle Alpi Cozie, avvenuto soprattutto nel quinquennio 1555-1559, era infatti seguito il ritorno dei Savoia nei loro antichi possedimenti (dopo il trattato di Cateau-Cambrésis del 1559), e pertanto anche le valli di Luserna, San Martino e bassa val Chisone, abitate dai valdesi, ritornarono sotto la dominazione sabauda.

Dopo svariati tentativi da parte delle autorità sabaude affinché le comunità allontanassero i propri ministri di culto, nell'ottobre del 1560 il duca affidò a Giorgio Costa, conte della Trinità, comandante generale delle milizie ducali, la missione contro gli abitanti delle Valli, accusati non solo di eresia ma, fatto ancor più grave, di «ribellione», contro lo Stato («crimine di lesa maestà, tanto divina come umana»).

Nonostante la convinzione del comandante militare di una soluzione rapida della repressione e la disponibilità di truppe consistenti, dopo mesi di violenze, saccheggi e rappresaglie, il tentativo di stroncare la resistenza valdese non raggiunse l'esito sperato.

L'esercito sabauda si trovò di fronte a una inattesa guerriglia di montagna, resa efficace anche grazie ai rifornimenti di soldati e armi provenienti da altre comunità riformate del Delfinato e del marchesato di Saluzzo.

L'accordo di Cavour rimase un punto di riferimento fondamentale per i valdesi dei territori sabaudi fino al 1798, anche se i duchi avrebbero più volte tentato di ridurne progressivamente la portata, cercando di sopprimere quel presidio riformato nel proprio territorio con editti restrittivi e attacchi.

Oltre a segnare profondamente la storia dei valdesi, l'accordo di Cavour fu il primo in Europa a concepire l'idea che una parte dei sudditi potesse professare una religione diversa da quella del proprio sovrano (contrariamente al principio vigente del «*cuius regio eius et religio*<sup>2</sup>»).

---

1 Estratto da un testo di Marco Fratini

2 ***Cuius regio eius religio*** «*kùius rèĝo èius relìĝo*» (propr. «di chi [è] la regione, di lui [sia] la religione»). – Formula (fine sec. 16°) con la quale si designò l'obbligo – definito dalla pace di Augusta (1555) – dei sudditi di seguire la confessione religiosa del loro principe. (definizione Treccani)

## 1ª parte

### Analisi del documento

1. Osservazione del documento originale, su schermo o LIM, se possibile, delle immagini ad alta risoluzione del documento originale dell'accordo di Cavour, conservato presso l'Archivio di Stato di Torino.

Riflessione insieme in classe su:

- età del documento e sua conservazione; alcuni spunti su cui riflettere:
  - quanti anni ha questo documento?
  - come vi sembra il suo stato di conservazione?
  - che tipo di documento è (privato/famigliare, pubblico)?
  - secondo voi perché si è (è stato) conservato?
- leggibilità del testo: provate a leggere qualche frase del documento originario
- luogo di conservazione: cos'è un "Archivio di Stato"? Dove si trova quello più vicino alla vostra città? Esempio: <https://archiviodistatorino.beniculturali.it/>

2. Osservazione del documento trascritto, in classe, a coppie o singolarmente (a scelta insegnanti) del contenuto dell'Accordo di Cavour. Lettura del testo e sua analisi secondo lo schema proposto e/o in base ad obiettivi propri.

3. Momento di confronto successivo sulle impressioni personali e i contenuti del documento: quali elementi hanno suscitato curiosità o stupore, quali sono sembrati "moderni" e quali difficili da comprendere – questo sia rispetto all'attività di osservazione del documento, sia rispetto ai contenuti.

### Materiali per l'analisi del documento

- copia del documento in jpg
- trascrizione del contenuto (semplice e evidenziato)
- tabella con domande e temi da cercare

## Schema di analisi

Possibili ricerche	Trascrizione risposte	Osservazioni personali
<p>Luoghi citati dal documento: a quali comuni/valli corrispondono oggi? (fate una ricerca con una cartina, google maps, ecc)</p>		
<p>Nomi e ruoli delle persone citate nel documento, che lo firmano e/o che garantiscono di applicarlo</p>		
<p>Decisioni positive per i valdesi</p>		
<p>Decisioni negative per i valdesi</p>		
<p>(altro)</p>		

(versione con parti evidenziate)

L'accordo di Cavour del 5 giugno 1561<sup>3</sup>

CAPITULATIONS ET ARTICLES

ultimamente accordati tra l'Illustrissimo Signor Monsignore di Racconiggi da parte di Sua Altezza et quelli delle valli di Piemonte chiamati Valdesi.

Che si spediranno lettere patenti di Sua Altezza, per le quali sarà manifesto che fa remissione et perdona a quelli delle Valli d'Angrogna, Bobio, Villara, Valginchart, Rora, Tagliaret, la Rucia di Bonet, confini della Torre, di S. Martino, la Perosa, Roccapiana, S. Bartholomeo, et a tutti quelli che a loro paiono haver dato aiuto degl'errori nei quali potrebbero esser incorsi, sì per haver pigliate l'armi contra Sua Altezza come contra li Signori et Gentilhuomini particolari, li quali governavano, et tiene in sua protettione.

Che sarà permesso a quelli d'Angrogna, Bobio, Villara, Valginchart, Rora, et membra della Valle di Lucerna, et a quelli di Rodoret, Marcille, Maneglian et Salsà, membra della Valle di S. Martino, di poter fare congregazioni, far predicare et altri ministerii della loro Religione nelli luoghi ordinarii.

Che sarà permesso al Villaro, membro della Valle di Lucerna, fare il medemo, et questo solamente insino che Sua Altezza faccia far un forte nel detto luogo; et facendosi il detto forte, non li sarà permesso predicare, o far congregazioni in tutto il circuito di detto luogo, ma gli sarà lecito et potranno far edificare un luogo proprio, deputato a questo, lì appresso, dove gli parerà commodo dalla banda di Bobio; et sarà con tutto ciò permesso alli Ministri di venire nel detto circuito a visitar gl'ammalati, et essercitar altre cose necessarie alla loro Religione, purché non vi facciano predica, né congregatione. A Tagliaret, Rucia di Bonet, confini de la Torre, sarà permesso predicare, et far congregazioni nei luoghi ordinarii, purché non si entri per far questo nel restante de confini della Torre.

Che non sarà lecito alle sopradette membra delle Valli di Lucerna et di S. Martino, venire nel restante de confini di quelle, né nel resto del Dominio di Sua Altezza, né passare li termini per far prediche, congregazioni, o dispute havendo solamente libertà di ciò fare nelli loro confini; et caso che fussero interrogati della loro fede, potranno rispondere senza incorrere in pena alcuna, reale o personale.

Sarà permesso di fare il simile a quelli della Parrocchia di Perosa, li quali al presente sono fuggitivi per causa della detta religione, et solevano far congregazioni, prediche e altri Ministerii, secondo la loro religione nel luogo chiamato il Puzzo, purché non si accostino ad altri luoghi et confini della detta Parochia.

3 L'accordo di Cavour fu redatto in italiano. Se ne riproduce il testo nell'edizione critica curata da E. Balmas e V. Diena, in ANONIMO, *Histoire memorable de la guerre faite par le Duc de Savoye Emanuel Philebert contre ses subjectz des Vallées d'Angrogne, Perosse, S. Martin ...*, Claudiana, Torino 1972, pp. 125-145.

Sarà permesso a quelli della **Parrocchia di Pinacchia della Valle di Perosa**, et a quelli che al presente sono fuggitivi per causa della detta religione, et solevano andar alle Prediche, Congreghe et altri ministerii di quella Religione, di far il medesimo nel luogo chiamato il **Grandobion**.

Sarà permesso a quelli della **Parochia di S. Germano della valle di Perusa et a quelli della Roccapiata**, li quali al presente sono fuggitivi per causa della Religione et in quella perseverano, d'haver un Ministro, il quale potrà un giorno predicare nel luogo di S. Germano, detto 1'Adormiglius, et l'altro giorno a Roccapiata, solamente nel **luogo chiamato Vandini**.

Sarà permesso a tutti quelli delle città et ville delle dette Valli, li quali al presente sono fuggitivi et perseverano nella detta religione, non ostante qualsivoglia promessa o abiuratione, fatta inanti queste guerre, contra la loro Religione, di andarsene et **ritornare nelle loro case con le sue famiglie**, et vivere secondo quella, andando et venendo alle prediche, congregazioni, che per li loro Ministri si faranno nelli luoghi sopra deputati, purché osservino tutto ciò che è detto di sopra.

Et perché molti delle dette città et ville habitano fuori delli termini assegnati alle Prediche, havendo bisogno di essere visitati o d'altre cose conforme alla detta loro Religione, sarà permesso a loro Ministri li quali habitaranno dentro a li termini, senza preiudicio loro visitarli et aggiutarli con li ministerii che li saranno necessari, purché non faccino prediche, né congregazioni sospette.

Per gratia spetiale sia permesso a tutti quelli della **valle di Meane et a quelli di S. Bartholomeo vicini alla Roccapiata**, li quali sono fuggitivi et perseverano nella detta religione, poter godere senza disturbo le gratie et libertà accordate nel prossimo articolo, cioè antecedente, purché osservino tutto quello che li sopradetti promettono osservare.

A tutti li sopradetti delle dette Valli et a tutti li sopradetti fuggitivi et perseveranti nella loro Religione, tanto delle terre delle dette valli, che di **Roccapiata, S. Bartolomeo et Meane**, saranno restituiti li beni confiscati, pur che non sia per altra causa che per la Religione, et per la guerra presente et passata.

Sarà permesso a tutti li supradetti poter ricuperare per via di giustitia dalli loro vicini, li loro mobili et bestiami, ma che non siano soldati; et questo che si trovarà essere stato venduto, li sarà anco permesso di ricuperarlo per via di giustitia, pur che si restituisca il prezzo con il quale sono stati venduti; et l'istesso sarà permesso alli loro vicini.

Alli sopradetti saranno confermate tutte le Franchigie, Immunità et Privileggi, tanto generali quanto particolari, tanto concessi da predecessori di Sua Altezza, quanto da quella istessa et ottenuti da Signori particolari, facendo fede di quelli per pubblici editti.

Saranno li sopradetti della detta Valle **provisti di buona giustitia onde conosceranno di essere sotto la protetione di Sua Altezza**, come tutti gli altri sudditi.

Saranno obligati li sopradetti delle dette Valli, fare un catalogo de nomi et sopranoi di tutti quelli delle dette Valli che sono fugitivi per la Religione, che altri a questo fine che siano riposti et conservati nelli loro beni et famiglie, et che possano godere le gratie et beneficii, che il loro Principe et Signore li fa.

Et perché è manifesto a ciascaduno, che il Principe può fare de forti nel suo paese come li piace, senza che se gli possa contradire, non di meno per togliere tutti li sospetti dal core di sopradetti Valdesi, è dichiarato: che se da qui a qualche tempo Sua Altezza vuole fare un forte nel luogo di Villaro, il detto luogo non sarà costretto far le spese, se non in quanto gli parerà buona per agiutare amichevolmente il suo Principe. Il qual forte essendo fatto con l'aiuto di Dio, li sarà provvisto di Governatore et Capitano, il quale non attenderà ad altro che al servizio di Sua Altezza, senza interesse delli abitanti, si delli beni come delle coscienze.

Sarà lecito alli sopradetti prima di licenziare li Ministri che piacerà a Sua Altezza, che siano licenziati, di ricercarne e farne venir delli altri, in luogo di quelli, purché nondimeno non ricerchino maestro Martino di Pregala; et non potranno ancora scambiare d'un luogo nell'altro delle dette Valli, alcuni di quelli che saranno stati licenziati.

In tutte le Parrocchie delle dette Valli dove si predicarà et si faranno congregazioni et altri Ministerii di quella Religione, si celebreranno delle Messe et altri officii all'usanza di Roma, ma li sopradetti non saranno costretti di andarvi; né di assistere, né di dare aggiuto e favore a quelli che celebreranno tali officii. Et non sarà dato alcuno impedimento a quelli che piacerà di andarvi per li sopradetti.

Saranno rimessi et dati alli sopradetti irrevocabilmente per Sua Altezza tutte le Dispense fatte per esso in queste guerre; et ancora delli 8000 scudi, che li sopradetti delle Valli gli ristavano da pagare per li 1600 che havevano promesso nella guerra passata. [Sua Altezza] commandarà che li contratti siano annullati li quali per questa causa furono fatti.

Saranno restituiti tutti li prigionieri che si trovaranno nelle mani de soldati, pagando nondimeno taglia ragionevole secondo li loro beni, rimettendosi al giudizio et taglia di Monsignor di Racconiggi et della Trinità; et saranno liberati senza taglia tutti quelli che per li sopradetti Signori saranno giudicati malamente presi, facendo similmente rilasciare senza alcuna taglia tutti quelli delle dette Valli, li quali per causa della loro religione, et non per altro, saranno tenuti nelle galere.

Finalmente a tutti li sopradetti delle Valli et a quelli di Meane, Roccapiatta et S. Bartolomeo, di qualsivoglia grado et qualità che siano, purché non siano Ministri, sarà lecito et permesso di poter conservare et habitare in commune conversatione con gl'altri sudditi di Sua Altezza; et potranno habitare, andare et tornare per tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza, vendere et comprare, trafigare in tutte le sorti di Mercantie et in tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza come di sopra, purché non predichino, né facciano Congregationi, né dispute; et quelli li quali sono tra li termini non habitino fuori di quelli, et quelli che sono nelle Città et Ville delle già dette Valli



non habitino fuori di quelle, né fuori de loro confini. Et che ciò facendo non saranno molestati in niuna maniera, né saranno fastiditi realmente, né personalmente; anzi habitaranno sotto la protezione di Sua Altezza.

Per l'antecedente capitolo qual dice che li predetti quali stanno ne' limiti et quelli che stanno nelle terre di dette Valli, quali sono persistenti nella luoro Relligione, non possino residentialmente habitar fuor de li limiti e terre e fini di dette terre, vi si dichiara, che occorrendo che alcuni de predetti per più sua commodità o per bisogno, volesse venir habitar ne Stati di S. A., o per massari o per stargli residentialmente aquistando beni, che questo loro s'è lecito fare pur che non si facino prediche, dispute, né congregattioni suspette. Et se saranno interrogati di luor fede gli serà licito rispondere.

Oltre a ciò Sua Altezza mandarà ordine per mezzo del quale sarà provveduto a tutti li impedimenti et cattive deliberationi di Malvaggi. Si che li sopradetti habitaranno pacificamente nella loro Religione.

Et per assicuratione di tutte le cose sopradette Giorgio Monastero, Sindico di Angrogna et ambasciatore di quelle Valli; Costanzo di Alestini, altrimenti Rimbaldo, Sindico d'Avillaro; Pirone Ardimio, mandato dalla Comunità di Bobio; Michele Raimondetto, mandato dalla Comunità di Tagliaret della Rucia di Bonet confini della Torre; Giovanni Malanotte, mandato da particolari di S. Giovanni; Pietro Pascale mandato dalla Comunità della Valle di S. Martino; Tomaso Romano di S. Germano, mandato dalla Comunità del detto luogo et da tutta la Valle di Perusa, promettono per loro et le loro Comunità, mentre che il contenuto delle Capitulationi sopradette sarà inviolabilmente osservato, et in caso d'inosservanza, si sommettono a tali pene che piacerà a Sua Altezza, promettendo similmente far approvare et confirmare la detta promessa per i capi delle case delle dette Comunità.

L'Illustre Signore Monsignor di Racconiggi promette che Sua Altezza ratificherà et approvarà le sudette capitulationi a li sopradetti, in generale et particolare; a intercessione della Serenissima Madama la Principessa, et della sua gratia speciale. Et in fede di ciò il sopradetto Monsignor di Racconiggi ha confirmato le sopradette Capitulationi di sua mano propria, et si sono sottoscritti li Ministri a nome di tutte le dette Valli; et quelli che sanno scrivere, nel nome di tutte le loro Comunità.

A Cavore il quinto di Giugno 1561

Filippo di Savoia

Francesco Valla Ministro di Villaro

Claudio Bergio Ministro di Tagliaret

Giorgio Monastero

Michele Raimondetto

(versione senza parti evidenziate)

L'accordo di Cavour del 5 giugno 1561<sup>4</sup>

CAPITULATIONI ET ARTICOLI

ultimamente accordati tra l'Illustrissimo Signor Monsignore di Racconiggi da parte di Sua Altezza et quelli delle valli di Piemonte chiamati Valdesi.

Che si spediranno lettere patenti di Sua Altezza, per le quali sarà manifesto che fa remissione et perdona a quelli delle Valli d'Angrogna, Bobio, Villara, Valginchart, Rora, Tagliaret, la Rucia di Bonet, confini della Torre, di S. Martino, la Perosa, Roccapiana, S. Bartholomeo, et a tutti quelli che a loro paiono haver dato aiuto degl'errori nei quali potrebbero esser incorsi, sì per haver pigliate l'armi contra Sua Altezza come contra li Signori et Gentilhuomini particolari, li quali governavano, et tiene in sua protettione.

Che sarà permesso a quelli d'Angrogna, Bobio, Villaro, Valginchart, Rora, et membra della Valle di Lucerna, et a quelli di Rodoret, Marcille, Maneglian et Salsà, membra della Valle di S. Martino, di poter fare congregationi, far predicare et altri ministerii della loro Religione nelli luoghi ordinarii.

Che sarà permesso al Villaro, membro della Valle di Lucerna, fare il medemo, et questo solamente insino che Sua Altezza faccia far un forte nel detto luogo; et facendosi il detto forte, non li sarà permesso predicare, o far congregationi in tutto il circuito di detto luogo, ma gli sarà lecito et potranno far edificare un luogo proprio, deputato a questo, lì appresso, dove gli parerà commodo dalla banda di Bobio; et sarà con tutto ciò permesso alli Ministri di venire nel detto circuito a visitar gl'ammalati, et essercitar altre cose necessarie alla loro Religione, purché non vi facciano predica, né congregatione. A Tagliaret, Rucia di Bonet, confini de la Torre, sarà permesso predicare, et far congregationi nei luoghi ordinarii, purché non si entri per far questo nel restante de confini della Torre.

Che non sarà lecito alle sopradette membra delle Valli di Lucerna et di S. Martino, venire nel restante de confini di quelle, né nel resto del Dominio di Sua Altezza, né passare li termini per far prediche, congregationi, o dispute havendo solamente libertà di ciò fare nelli loro confini; et caso che fussero interrogati della loro fede, potranno rispondere senza incorrere in pena alcuna, reale o personale.

Sarà permesso di fare il simile a quelli della Parrocchia di Perosa, li quali al presente sono fuggitivi per causa della detta religione, et solevano far congregationi, prediche e altri Ministerii, secondo la loro religione nel luogo chiamato il Puzzo, purché non si accostino ad altri luoghi et confini della detta Parochia.

---

4 L'accordo di Cavour fu redatto in italiano. Se ne riproduce il testo nell'edizione critica curata da E. Balmas e V. Diena, in ANONIMO, *Histoire memorable de la guerre faite par le Duc de Savoye Emanuel Philebert contre ses subjectz des Vallées d'Angrogne, Perosse, S. Martin ...*, Claudiana, Torino 1972, pp. 125-145.

Sarà permesso a quelli della Parrocchia di Pinacchia della Valle di Perosa, et a quelli che al presente sono fuggitivi per causa della detta religione, et solevano andar alle Prediche, Congreghe et altri ministerii di quella Religione, di far il medesimo nel luogo chiamato il Grandobion.

Sarà permesso a quelli della Parochia di S. Germano della valle di Perusa et a quelli della Roccapiata, li quali al presente sono fuggitivi per causa della Religione et in quella perseverano, d'haver un Ministro, il quale potrà un giorno predicare nel luogo di S. Germano, detto l'Adormiglius, et l'altro giorno a Roccapiata, solamente nel luogo chiamato Vandini.

Sarà permesso a tutti quelli delle città et ville delle dette Valli, li quali al presente sono fuggitivi et perseverano nella detta religione, non ostante qualsivoglia promessa o abiuratione, fatta inanti queste guerre, contra la loro Religione, di andarsene et ritornare nelle loro case con le sue famiglie, et vivere secondo quella, andando et venendo alle prediche, congregationi, che per li loro Ministri si faranno nelli luoghi sopra deputati, purché osservino tutto ciò che è detto di sopra.

Et perché molti delle dette città et ville habitano fuori delli termini assegnati alle Prediche, havendo bisogno di essere visitati o d'altre cose conforme alla detta loro Religione, sarà permesso a loro Ministri li quali habitaranno dentro a li termini, senza preiudicio loro visitarli et aggiutarli con li ministerii che li saranno necessarii, purché non faccino prediche, né congregationi sospette.

Per gratia spetiale sia permesso a tutti quelli della valle di Meane et a quelli di S. Bartholomeo vicini alla Roccapiata, li quali sono fuggitivi et perseverano nella detta religione, poter godere senza disturbo le gratie et libertà accordate nel prossimo articolo, cioè antecedente, purché osservino tutto quello che li sopradetti promettono osservare.

A tutti li sopradetti delle dette Valli et a tutti li sopradetti fuggitivi et perseveranti nella loro Religione, tanto delle terre delle dette valli, che di Roccapiata, S. Bartolomeo et Meane, saranno restituiti li beni confiscati, pur che non sia per altra causa che per la Religione, et per la guerra presente et passata.

Sarà permesso a tutti li supradetti poter ricuperare per via di giustizia dalli loro vicini, li loro mobili et bestiami, ma che non siano soldati; et questo che si trovarà essere stato venduto, li sarà anco permesso di ricuperarlo per via di giustizia, pur che si restituisca il prezzo con il quale sono stati venduti; et l'istesso sarà permesso alli loro vicini.

Alli sopradetti saranno confermate tutte le Franchigie, Immunità et Privileggi, tanto generali quanto particolari, tanto concessi da predecessori di Sua Altezza, quanto da quella istessa et ottenuti da Signori particolari, facendo fede di quelli per pubblici editti.

Saranno li sopradetti della detta Valle provisti di buona giustizia onde conosceranno di essere sotto la protezione di Sua Altezza, come tutti gli altri sudditi.

Saranno obligati li sopradetti delle dette Valli, fare un catalogo de nomi et sopranoi di tutti quelli delle dette Valli che sono fugitivi per la Religione, che altri a questo fine che siano riposti et conservati nelli loro beni et famiglie, et che possano godere le gratie et beneficii, che il loro Principe et Signore li fa.

Et perché è manifesto a ciascaduno, che il Principe può fare de forti nel suo paese come li piace, senza che se gli possa contradire, non di meno per togliere tutti li sospetti dal core di sopradetti Valdesi, è dichiarato: che se da qui a qualche tempo Sua Altezza vuole fare un forte nel luogo di Villaro, il detto luogo non sarà costretto far le spese, se non in quanto gli parerà buona per agiutare amichevolmente il suo Principe. Il qual forte essendo fatto con l'aiuto di Dio, li sarà provvisto di Governatore et Capitano, il quale non attenderà ad altro che al servizio di Sua Altezza, senza interesse delli abitanti, si delli beni come delle coscienze.

Sarà lecito alli sopradetti prima di licenziare li Ministri che piacerà a Sua Altezza, che siano licenziati, di ricercarne e farne venir delli altri, in luogo di quelli, purché nondimeno non ricerchino maestro Martino di Pregala; et non potranno ancora scambiare d'un luogo nell'altro delle dette Valli, alcuni di quelli che saranno stati licenziati.

In tutte le Parrocchie delle dette Valli dove si predicarà et si faranno congregationi et altri Ministerii di quella Religione, si celebreranno delle Messe et altri officii all'usanza di Roma, ma li sopradetti non saranno costretti di andarvi; né di assistere, né di dare aggiuto e favore a quelli che celebreranno tali officii. Et non sarà dato alcuno impedimento a quelli che piacerà di andarvi per li sopradetti.

Saranno rimessi et dati alli sopradetti irrevocabilmente per Sua Altezza tutte le Dispense fatte per esso in queste guerre; et ancora delli 8000 scudi, che li sopradetti delle Valli gli ristavano da pagare per li 1600 che havevano promesso nella guerra passata. [Sua Altezza] commandarà che li contratti siano annullati li quali per questa causa furono fatti.

Saranno restituiti tutti li prigionieri che si trovaranno nelle mani de soldati, pagando nondimeno taglia ragionevole secondo li loro beni, rimettendosi al giudizio et taglia di Monsignor di Racconiggi et della Trinità; et saranno liberati senza taglia tutti quelli che per li sopradetti Signori saranno giudicati malamente presi, facendo similmente rilasciare senza alcuna taglia tutti quelli delle dette Valli, li quali per causa della loro religione, et non per altro, saranno tenuti nelle galere.

Finalmente a tutti li sopradetti delle Valli et a quelli di Meane, Roccapiatta et S. Bartolomeo, di qualsivoglia grado et qualità che siano, purché non siano Ministri, sarà lecito et permesso di poter conservare et habitare in commune conversatione con gl'altri sudditi di Sua Altezza; et potranno habitare, andare et tornare per tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza, vendere et comprare, trafigare in tutte le sorti di Mercantie et in tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza come di sopra, purché non predichino, né facciano Congregationi, né dispute; et quelli li quali sono tra li termini non habitino fuori di quelli, et quelli che sono nelle Città et Ville delle già dette Valli

non habitino fuori di quelle, né fuori de loro confini. Et che ciò facendo non saranno molestati in niuna maniera, né saranno fastiditi realmente, né personalmente; anzi habitaranno sotto la protezione di Sua Altezza.

Per l'antecedente capitolo qual dice che li predetti quali stanno ne' limiti et quelli che stanno nelle terre di dette Valli, quali sono persistenti nella luoro Relligione, non possino residentialmente habitar fuor de li limiti e terre e fini di dette terre, vi si dichiara, che occorrendo che alcuni de predetti per più sua commodità o per bisogno, volesse venir habitar ne Stati di S. A., o per massari o per stargli residentialmente aquistando beni, che questo loro s'è lecito fare pur che non si facino prediche, dispute, né congregattioni suspette. Et se saranno interrogati di luor fede gli serà licito rispondere.

Oltre a ciò Sua Altezza mandarà ordine per mezzo del quale sarà provveduto a tutti li impedimenti et cattive deliberationi di Malvaggi. Si che li sopradetti habitaranno pacificamente nella loro Religione.

Et per assicurazione di tutte le cose sopradette Giorgio Monastero, Sindaco di Angrogna et ambasciatore di quelle Valli; Costanzo di Alestini, altrimenti Rimbaldo, Sindaco d'Avillaro; Pirone Ardimio, mandato dalla Communità di Bobio; Michele Raimondetto, mandato dalla Communità di Tagliaret della Rucia di Bonet confini della Torre; Giovanni Malanotte, mandato da particolari di S. Giovanni; Pietro Pascale mandato dalla Communità della Valle di S. Martino; Tomaso Romano di S. Germano, mandato dalla Communità del detto luogo et da tutta la Valle di Perusa, *promettono* per loro et le loro Communità, mentre che il contenuto delle Capitulationi sopradette sarà inviolabilmente osservato, et in caso d'inosservanza, si sommettono a tali pene che piacerà a Sua Altezza, promettendo similmente far approvare et confirmare la detta promessa per i capi delle case delle dette Communità.

L'Illustre Signore Monsignor di Racconiggi promette che Sua Altezza ratificherà et approvarà le sudette capitulationi a li sopradetti, in generale et particolare; a intercessione della Serenissima Madama la Principessa, et della sua gratia speciale. Et in fede di ciò il sopradetto Monsignor di Racconiggi ha confirmato le sopradette Capitulationi di sua mano propria, et si sono sottoscritti li Ministri a nome di tutte le dette Valli; et quelli che sanno scrivere, nel nome di tutte le loro Communità.

A Cavore il quinto di Giugno 1561  
Filippo di Savoia  
Francesco Valla Ministro di Villaro  
Claudio Bergio Ministro di Tagliaret  
Giorgio Monasterio  
Michele Raimondetto

## **Alcuni suggerimenti per le risposte**

### Luoghi citati:

Valli d'Angrogna: val d'Angrogna

Bobio: Bobbio Pellice

Villara/Villaro: Villar Pellice

Valginchart: Comba dei Carbonieri (Bobbio Pellice) dove scorre il torrente Guichard

Rorà: Rorà

Tagliaret, la Rucia di Bonet: borgata di Tagliaretto, borgata dei Bonnet (Torre Pellice)

confini della Torre: confini del comune di Torre Pellice

S. Martino/Valle di S. Martino: Val Germanasca

Perosa/Perusa/valle di Perosa: bassa Val Chisone

Adormiglius: borgata Dormigliosi (San Germano)

Valle di Lucerna: Val Pellice

Rodoret: Rodoretto

Marcille: Massello

Maneglian: Maniglia

Salsà: Salsa di Pinerolo

Pinacchia: Pinasca

Grandobion: Vallone del Grandubbione (Pinasca)

S. Germano: San Germano

Roccapiana/Roccapiata: Roccapiatta (Prarostino)

valle di Meane: valletta/borgata Meano (Pramollo)

S. Bartolomeo: borgata San Bartolomeo (Prarostino)

Vandini: borgata Godini (Prarostino)

Puzzo: borgata a Perosa Argentina (da confermare)

### Nomi e ruoli dei firmatari:

Sottoscrizione autografa del conte Filippo di Savoia-Racconigi, rappresentante del Duca

Sottoscrizione non autografa dei delegati delle valli:

Francisco Valle ministro (pastore riformato) del Villar di Luserna,

Claudio Bergio ministro di Tagliaret,

Giorgio Monasteri,

Michel Raymondetto.

Il conte di Racconigi promette che Sua Altezza (Emanuele Filiberto di Savoia) ratificherà et approverà l'accordo, anche grazie all'intercessione della "Serenissima Madama la Principessa" (Margherita di Valois, filo-riformata).

### Decisioni positive per i valdesi:

- il perdono agli uomini delle Valli che avevano preso le armi
- il diritto ai riformati di praticare la propria fede pur entro limiti prestabiliti
- la possibilità di non frequentare le messe cattoliche
- il divieto ai cattolici di molestare i riformati
- la libertà di commercio fuori dei limiti stabiliti
- per chi era fuggito durante la guerra, la possibilità di tornare per praticare la propria
- religione e il diritto a recuperare i beni mobili
- la riconferma di franchigie e privilegi di cui si giovavano le valli ab antiquo
- la rinuncia ducale alle spese di guerra
- la liberazione di tutti i prigionieri tramite il pagamento di una taglia

### Decisioni negative per i valdesi:

- il divieto ai riformati di predicare, fare riunioni/assemblee (“congregazioni”) o dispute/discussioni al di fuori dei limiti prestabiliti
- la possibilità di recuperare legalmente i propri mobili/oggetti e bestiame, ma non se sono soldati;
- la possibilità che il sovrano possa far costruire un forte in uno dei luoghi in cui i valdesi vivono (es. Villaro/Villar Pellice) e che questo comporti la perdita delle concessioni in termini di culto e ritrovo;
- la possibilità che il sovrano possa licenziare/scegliere e mandare via i pastori riformati scelti dalle comunità